

Prot. N. **DGU.2012.873**

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 25 settembre 2012

- All' Organismo Pagatore AGEA
Ufficio Monocratico
Sede
- All' Organismo pagatore **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore **ARCEA**
Via E. Molè
88100 CATANZARO
- All' Organismo Pagatore **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 Torino
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Trento **APPAG**
via G.B.Trener, 3
38100 Trento
- All' Agenzia delle Dogane

- All' Istituto Regionale della Vite e Vino
- Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri
- Alla ANCA / LEGACOOP
- Alla AGCI
- Alla Unione Italiana Vini
- Alla FEDERVINI
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Nizza, 45
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA
- Al CAA AGCI
Via Rovigo, 14
00161 ROMA
- Al Coordinamento CAA AIPO
Via delle Conce, 20
00154 ROMA
- E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
- DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
- Al Coordinatore Commissione Politiche Agricole
Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari

Lungomare N.Sauro, 45/47
71100 BARI

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
Assessorati P.A. Trento e Bolzano

Oggetto: VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2012/2013 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO.....	5
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	6
3. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE	6
4. SOGGETTI INTERESSATI	7
<i>Dichiarazione di vendemmia e Rivendicazione delle produzioni DO e IG</i>	<i>7</i>
<i>Dichiarazione di produzione vinicola</i>	<i>8</i>
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.....	9
<i>Produttori che si avvalgono dell’assistenza del CAA.....</i>	<i>9</i>
<i>Utenti qualificati - comunicazione tramite accesso al portale</i>	<i>9</i>
6. AMBITO TERRITORIALE DELLE DICHIARAZIONI.....	10
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	11
8. CONTROLLI DELLE SUPERFICI A VIGNETO	12
9. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI	12
10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	13
11. REGISTRO DI CARICO E SCARICO	24
12. ATTESTATO DI DICHIARAZIONE PREVENTIVA	25
13. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE	26

Allegati alla circolare:

- Fac-simile modello della dichiarazione vitivinicola campagna 2012-13, comprensivo dei quadri per la rivendicazione delle uve DO e IG;
- Modello del Registro di carico e scarico ai sensi del DM 2159;
- Attestato di Dichiarazione preventiva per la rivendicazione di uve DO e IG

1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e Reg.(CE) n. 555/2008** recanti organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del Regolamento (CE) n.436/09 inerente lo schedario viticolo.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 del 27 giugno 2008**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
- **Legge 29 dicembre 1990 n. 428**, recante “disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- **Decreto Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre 2004 n. 2159**, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione.
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 agosto 2012** - Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61** - recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010** - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni.
- **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 settembre 2011** - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012.

- **Circolare AGEA ACIU.2012.217 del 16 maggio 2012** - recante disposizioni per la modifica delle informazioni delle dichiarazioni presentate, successiva alla data di scadenza per la presentazione

2. Campo di applicazione e definizioni

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli art. 185 ter del Reg. CE n. 491/2009 del Consiglio e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009; altresì, l'art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010 stabilisce che la **rivendicazione delle produzioni DO e IG**, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell'art. 16 del Reg. CE n. 436/2009, i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, **espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri**, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Produttore:** persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
- **Utente qualificato:** operatore vitivinicolo che ha presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna ed è **fornito di CNS (Carta Nazionale dei Servizi)** al quale AGEA consente, utilizzando i servizi presenti nell'area riservata del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, la possibilità di presentare direttamente la propria dichiarazione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitale.
- **Struttura di controllo incaricata:** struttura pubblica o privata inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, previamente designata o autorizzata dal Dipartimento dell'ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

3. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad

apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 la quale, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

4. Soggetti interessati

DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DO E IG

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve da vino come indicato dall'art. 8 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell'art. 16 del D.M. del 16 dicembre 2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IG avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i produttori di uve a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre, sono obbligati alla dichiarazione i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero, così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1 luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l'acquirente delle uve nell'elenco acquirenti (allegato A2).

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;

3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato dall'art. 9 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, nell'ambito della campagna in corso:

1. hanno prodotto vino;
2. detengono, con riferimento alle ore 00:01 del giorno 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazioni diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.;
3. hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00:01 del giorno 30 novembre.

Si specifica che i prodotti diversi dal vino, indicati al punto 2, che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario. Sarà cura dell'Organismo pagatore e/o Regione o PP.AA., che cura l'informatizzazione delle dichiarazioni vitivinicole, monitorare con opportune funzioni il volume dei prodotti in "conto lavorazione".

Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello, allegato alla presente circolare, e previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 8/10/2004 n. 2159 in luogo del prescritto registro di carico e scarico.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

- Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;
- I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

5. Modalità di presentazione delle dichiarazioni

Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2012/2013, l'Organismo Pagatore AGEA è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e della P.A. di Trento.

L'ARTEA, per la regione Toscana, l'AVEPA per la regione Veneto, l'AGREA per la regione Emilia Romagna, oltreché la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

A tal fine, subito dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si procederà all'interscambio dei dati inerenti le dichiarazioni presentate tra i diversi OP interessati.

Non saranno accettate e ritenute valide le dichiarazioni che perverranno ad AGEA con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico (ad es: compilazione su modelli cartacei).

PRODUTTORI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DEL CAA

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso il CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale sia stato conferito mandato per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

L'operatore del CAA supporterà, il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di vendemmia e/o produzione di vino, utilizzando gli specifici servizi messi a disposizione dal sistema informativo dell'Organismo pagatore. Le attività da eseguire sono le seguenti:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori" di cui alla circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005;
2. compilare la dichiarazione utilizzando i servizi previsti dall'OP;
3. effettuare la stampa della dichiarazione;
4. far firmare la dichiarazione al dichiarante;
5. archiviare nel fascicolo del produttore la dichiarazione.

UTENTI QUALIFICATI - COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

Gli "utenti qualificati", ossia gli operatori vitivinicoli che hanno presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna e che sono **in possesso della CNS (Carta Nazionale dei Servizi)**, hanno la possibilità di accedere al portale SIAN e di compilare direttamente la propria dichiarazione.

Gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della suddetta possibilità, devono munirsi preventivamente di un certificato di firma digitale rilasciato dai soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet:

<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

A valle dell'acquisizione del certificato digitale è necessario che l'operatore installi e configuri correttamente il lettore della carta digitale e del dispositivo di firma (smart card), propedeutici all'accesso ai servizi a lui destinati nell'area riservata del portale SIAN.

I servizi del SIAN verificano la validità del certificato, i dati dell'utente in esso contenuti (codice fiscale appartenente ad un utente abilitato) e i servizi riservati all'utente stesso.

Al fine di agevolare le attività degli utenti qualificati, l'Amministrazione ha provveduto a preconstituire, se non già presente nel SIAN, il fascicolo aziendale sulla base delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino presentate nella precedente campagna, limitatamente alle informazioni di carattere anagrafico.

L'AGEA ha anche previsto l'opportunità per le Aziende Vinicole che intendono avvalersi della possibilità di presentare le proprie dichiarazioni tramite l'utilizzo del certificato digitale, di inviare preventivamente ai servizi informativi del SIAN le informazioni relative alle proprie dichiarazioni.

Per quest'ultima fattispecie, le modalità di fornitura dei dati, nonché alcune limitazioni connesse ad un numero minimo di allegati di fornitura presenti nella dichiarazione, sono riportate nel documento "Specifica tecnica per la fornitura dei dati delle dichiarazioni vitivinicole obbligatorie per Utenti CNS" disponibile nell'**area riservata** del portale SIAN, accessibile tramite CNS.

Successivamente al caricamento dei dati forniti, le dichiarazioni saranno presenti sul portale SIAN, accessibile tramite CNS, nello stato di "compilazione", restando così disponibili per le successive attività di verifica/completamento, di stampa definitiva e di rilascio.

Le Aziende Vinicole che si avvarranno della presentazione tramite certificato digitale dovranno comunque conservare agli atti la copia cartacea della dichiarazione e dei relativi allegati.

6. Ambito territoriale delle dichiarazioni

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

Vale a dire:

- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Pertanto, qualora i vigneti si estendano sul territorio di più Regioni o Province autonome, il conduttore è tenuto alla presentazione di altrettante dichiarazioni;

- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vino e/o mosto devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione.
- I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (vendemmia e produzione vino e/o mosto) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Regione o Provincia autonoma. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in Regione o Provincia autonoma diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Regione o Provincia autonoma;
- Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

7. Termini di presentazione

Per la campagna 2012/2013 le dichiarazioni devono essere presentate **entro il 15 gennaio 2013**.

Eventuali dichiarazioni di modifica possono essere presentate tramite portale SIAN sempre entro la data del 15 gennaio 2013; sulla nuova dichiarazione dovrà essere indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a modificare.

Per le eventuali dichiarazioni di modifica, che fosse necessario presentare dopo la data di scadenza della presentazione, si applica quanto previsto dalla Circolare AGEA ACIU.2012.217 del 16 maggio 2012.

Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzate antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione unica di vendemmia e di produzione vino, i produttori dovranno presentare al CAA di competenza e alla competente struttura di controllo incaricata, una **Dichiarazione Preventiva ai sensi dell'art. 18, comma 4, del DM 16 dicembre 2010**, compilata nell'ambito del sistema informativo, contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione.

Come disposto dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 settembre 2011, tale Dichiarazione Preventiva dovrà essere inserita nel sistema informativo SIAN all'atto della compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e produzione vino 2012/2013, della quale risulta essere parte integrante.

Il modello della Dichiarazione Preventiva è allegato alla presente circolare unitamente alla modulistica della dichiarazione della campagna corrente.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL. n.260 del 10 agosto 2000.

8. Controlli delle superfici a vigneto

La dichiarazione di vendemmia viene sottoposta ad un controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale e dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, nel caso di produzioni DO e/o IG.

In particolare, la superficie di origine delle uve deve risultare minore o uguale della superficie a vigneto da uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo e nello schedario aggiornato per competenza dalle Regioni e tutti i parametri di resa e di composizione varietale previsti dai disciplinari di produzione DO/IG devono risultare applicati; in mancanza di riscontro positivo i sistemi a supporto della compilazione non consentiranno il completamento della dichiarazione.

Si precisa che il valore di superficie che viene considerato quale valore in dichiarazione è la superficie misurata sul GIS.

Inoltre si precisa che, il dichiarante può selezionare anche particelle in anomalia di eleggibilità parziale o anche totale (ovvero le particelle per le quali nel fascicolo il produttore dichiara la presenza di vigneto ma che non è riscontrato, in tutto od in parte, nel GIS) purché abbia richiesto la verifica del dato tecnico secondo le procedure in uso presso gli Organismi Pagatori (Back-Office, istanza di riesame, convocazioni, etc.).

In questa eventualità, per le particelle oggetto di verifica del dato tecnico, nella dichiarazione può essere utilizzata, anziché la superficie GIS, la superficie indicata dallo stesso produttore nel fascicolo aziendale.

Gli allineamenti delle superfici vitate conseguenti le attività di verifica del dato tecnico possono essere operati direttamente dall'Amministrazione che ha acquisito le dichiarazioni, a valere sia sulla dichiarazione presentata che sul fascicolo aziendale.

Le dichiarazioni di vendemmia che, al termine delle eventuali operazioni di verifica, dovessero risultare discordanti rispetto alla base dati dei fascicoli aziendali, saranno considerate incomplete ed inesatte ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE n. 436/2009 ; sarà altresì sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.

9. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosto sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICQRF;
2. Organismi Pagatori;
3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
4. ISTAT;
5. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio;

6. Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle rispettive Denominazioni

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

10. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

Nell'intestazione della dichiarazione è necessario indicare la Regione o la Provincia Autonoma di origine delle produzioni dichiarate.

Per le dichiarazioni di modifica indicare il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si intende modificare.

Quadro A - Dati relativi all'identificazione del dichiarante.

Sezione I (Dati anagrafici)

Per le persone fisiche e giuridiche indicare il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola): tutti gli altri dati vengono ripresi dal fascicolo aziendale (la partita IVA, il cognome e nome o la ragione sociale, il sesso, la data di nascita, il Comune e la Provincia oppure lo Stato estero di nascita).

Le generalità del rappresentante legale (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) della ditta qualora questa sia una persona giuridica sono riprese dal fascicolo aziendale.

Per "rappresentante legale" non si intende solo il Presidente della società, ma anche altra persona alla quale gli Organi statutari della società hanno attribuito la responsabilità medesima.

Sezione II (Informazioni relative alla cessione dei prodotti)

In questa sezione è possibile indicare gli estremi per l'identificazione del primo acquirente dei prodotti ottenuti dal dichiarante (i restanti devono essere indicati utilizzando l'allegato A2).

Casi di cessione particolari:

Nel caso di cessione di piccoli quantitativi di uve a soggetti che, in relazione alle modeste quantità di prodotto vinificato, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione, barrare l'apposita casella e compilare il modello allegato A2 che riepiloga quanto venduto.

Allo stesso modo, si barri l'apposita casella, nel caso di cessione di prodotti ad acquirenti esteri e riepilogare quanto ceduto nell'apposito modello allegato A2.

I quantitativi delle due fattispecie devono essere conteggiati nel quadro E (riepilogo dei dati relativi ai prodotti ceduti).

Quadro B - Elenco allegati

Come specificato nella sezione di questo documento relativa agli allegati di fornitura, si ribadisce che: gli originali degli allegati F1 ed F2 ricevuti dai fornitori devono essere allegati alla dichiarazione di chi acquista i prodotti e non alla dichiarazione dei viticoltori che cedono il prodotto.

Si ricorda anche che coloro che da altre REGIONI trasferiscono uve e mosti di propria produzione ad un impianto di vinificazione proprio sito in altra REGIONE, devono redigere un F1 per ogni REGIONE di provenienza. L'originale dell'F1 deve essere allegato alla dichiarazione della REGIONE di vinificazione destinataria.

Quadro C - Dati relativi alla vendemmia delle uve

In questo quadro vengono indicate la quantità di uva raccolta, riportate nelle righe corrispondenti alla tipologia di prodotto a cui sono destinate in questa campagna: uve destinate a produrre vino, vino con indicazione della varietà, vino IGP e vino DOP.

Viene indicato anche se le uve sono vinificate in proprio, cedute (vendita o conferimento) o se hanno destinazioni diverse dalla vinificazione.

I dati contenuti nel quadro C costituiscono il riepilogo dei dettagli presenti negli Allegati di Rivendicazione delle uve a DO – IG e negli Allegati dei Vini e Vini varietali (descritti più avanti).

N.B. I produttori delle uve da mensa, destinate a mosti da utilizzarsi per gli usi consentiti ad esclusione della vinificazione devono dichiarare le quantità raccolte, ricevute, cedute e trasformate nell'apposito allegato M2. Il modello di conferimento di queste uve è costituito dall'allegato F4.

Si specifica che:

- le uve non integre (diraspate, con presenza di sostanze verdi, ecc.) andranno dichiarate secondo il peso dell'uva ancora integra (prima del diraspamento), stimato dal produttore nel modo più esatto possibile, come valutato all'epoca della maturazione considerata normale, per la varietà, nella zona di produzione;
- le uve passite su pianta (vendemmiate in ritardo rispetto al periodo della normale vendemmia, dopo breve o prolungato appassimento su pianta) andranno dichiarate nelle quantità stimate come per il punto precedente, prima dell'inizio dell'appassimento.
- Le uve si classificano e vanno dichiarate in bianche e nere in conformità a quanto stabilito dal Registro Nazionale delle uve da vino. Le qualità classificate "rs" si conteggiano come uve bianche.
- Nel caso di vendemmia promiscua di uve bianche e nere, la quantità delle une e delle altre è dichiarata separatamente, come stimata dal viticoltore.

Criteri di arrotondamento

I quantitativi di uve / mosti / vini vanno indicati in chilogrammi / litri pertanto non è necessario ricorrere all'arrotondamento.

Sezione I (Raccolta uve)

Come precedentemente indicato il quadro C è un quadro di riepilogo, che raggruppa per destinazione produttiva dell'uva, tutti gli allegati compilati.

Alla riga C1 vengono riportati i quantitativi di uve (bianche, nere) destinate alla produzione di vino e la relativa superficie. Vengono riportati anche eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare.

Alla riga C2 vengono riportati i quantitativi di uve (bianche, nere) destinate alla produzione di vino con indicazione della varietà di uva e la relativa superficie; si precisa che tale riga è da utilizzare esclusivamente per le seguenti varietà: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc e Syrah. Vengono riportati anche eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare.

In questa riga vanno indicati anche i quantitativi relativi alle uve destinate alla produzione di vini spumanti con indicazione della varietà (vedi DM 13-08-2012); le varietà ammesse dal citato decreto vanno riportate all'interno dell'allegato particelle.

Alla riga C3 vengono riportati i quantitativi delle uve (bianche, nere) destinate alla produzione di vino ad indicazione geografica protetta e la relativa superficie. Vengono riportati anche eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare.

Alla riga C4 vengono riportati i quantitativi delle uve (bianche, nere) destinate alla produzione di vino DOP e la relativa superficie. Vengono riportati anche eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP di livello superiore che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare.

Nelle colonne 5, 6 e 7 deve essere specificata la destinazione dell'uva (vinificazione in proprio, cessione/conferimento o altre destinazioni).

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE
SEZ. I - Raccolta uve

UVE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI:		UVA RACCOLTA				DESTINAZIONE DELL'UVA RACCOLTA			S U P E R O
		1	2	3	4	5	6	7	
		BIANCHE	NERE	TOTALE (1+2)	SUPERFICIE	VINIFICAZIONE IN PROPRIO	CESSIONE O CONFERIMENTO	ALTRE DESTINAZIONI DIVERSE DAL VINO	
		kg	kg	kg	metri quadrati	kg	kg	kg	
C1	VINO								
C2	VINO con indicazione della varietà di uva								
C3	VINO IGP								
C4	VINO DOP								
	TOTALE								

Si chiarisce che, per quanto riguarda le uve classificate a duplice attitudine ("Regina" o "Regina dei Vigneti" nell'ambito della Provincia di Chieti e "Moscato di Terracina" nell'ambito della Provincia di Latina) i quantitativi ammessi alla vinificazione non possono superare le quantità previste dalle specifiche normative correnti.

N.B. Le eventuali eccedenze delle due varietà a duplice attitudine indicate devono essere riportate nell'apposito allegato M1 (art. 28 del Reg. CE 1493/99 del Consiglio e Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000); le relative forniture di tale prodotto dovranno essere dichiarate nell'allegato F3.

Sezione II (Informazioni relative ai terreni vitati del dichiarante)

La compilazione della raccolta delle uve presuppone l'esistenza di un fascicolo aziendale intestato al medesimo soggetto dichiarante.

Si sottolinea l'obbligo da parte del dichiarante di mantenere aggiornato il proprio fascicolo aziendale e che il dato relativo alla superficie complessiva a vigneto dell'azienda sia aggiornato e coerente con la superficie di vendemmia.

I dati relativi alla superficie vitata dell'azienda vengono recuperati dal fascicolo aziendale, che pertanto deve essere aggiornato, con riferimento al periodo della vendemmia.

SEZ. II - Informazioni relative ai terreni vitati dell'azienda								
Superficie vitata totale dell'azienda indicata nel fascicolo aziendale, comprensiva di quella da cui non si è raccolto						Superficie vitata dell'azienda da cui non si è raccolto (*)		
Ettari	Are	Centiare	Ettari	Are	Centiare			

La superficie da cui eventualmente non si è raccolto viene calcolata per differenza tra quanto riportato nella Superficie vitata totale e le superfici indicate nelle righe C1 , C2, C3 e C4.

Allegato - Vini varietali e Vini

Allegato - Rivendicazione delle uve a DO – IG

Tali allegati contengono il dettaglio di quanto indicato al quadro C e permettono di individuare tutte le superfici vitate presenti nel fascicolo dell'azienda del dichiarante, i rispettivi quantitativi di uva prodotti e la destinazione produttiva delle uve stesse (in applicazione del disposto del Reg. CE n. 436/2009, art. 8).

Analoghi prospetti sono presenti anche a corredo dei **modelli F2** (attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di vendemmia, destinato ai soci conferenti di organismi associativi).

L'Allegato – Vini varietali e Vini deve essere compilato da coloro che destinano le uve raccolte alla produzione di vino per le seguenti tipologie commerciali previste nell'ambito del quadro C, in particolare:

- Vino (C1)
- vino con indicazione della varietà (C2)

Si precisa che per la tipologia C1 – vino vengono proposte tutte le unità vitate risultanti al fascicolo aziendale per la regione di riferimento;

per la tipologia C2 – vino con indicazione della varietà, vengono proposte tutte le unità vitate risultanti al fascicolo aziendale per la regione di riferimento, la cui varietà risulti essere una delle 6 previste (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Syraz) con indicazione della sigla (codice), del colore e della denominazione della varietà.

In questo stesso allegato, e sempre per la tipologia C2, vanno indicati anche i quantitativi relativi alle uve destinate **alla produzione di vini spumanti con indicazione della varietà** (vedi DM 13-08-2012).

Per ogni tipologia di vino deve essere compilato un distinto allegato. Per la tipologia C1 – vino, deve essere compilato un allegato per le uve bianche e uno per le uve nere.

Una stessa unità vitata può essere utilizzata anche per tipologie diverse, fermo restando che la resa (kg per ettaro) ammissibile sarà la più bassa tra le tipologie scelte.

Nel campo SUPERFICIE UTILIZZATA va indicata l'effettiva superficie da cui si è raccolto. Nel caso in cui l'unità vitata in questione non sia stata utilizzata per altre tipologie, la SUPERFICIE DISPONIBILE è pari a quella della SUPERFICIE A VIGNETO presente a fascicolo, mentre se l'unità vitata risulta già utilizzata la superficie disponibile sarà data dalla differenza tra superficie a vigneto presente a fascicolo e la superficie già utilizzata.

Le quantità raccolte sono indicate nel campo A1, nel campo B1 vanno riportati eventuali superi aggiunti derivanti dalla tipologia C4.

La destinazione dell'uva raccolta (vinificata, ceduta o altra destinazione) va indicata nei rispettivi campi a seguire sul modello.

[illegible]

L'Allegato – Rivendicazione delle uve DO e IG deve essere compilato da coloro che destinano le uve raccolte alla produzione di vino per le seguenti tipologie commerciali previste nell'ambito del quadro C, in particolare:

- vino ad indicazione geografica (C3)
- vino a denominazione di origine (C4)

Per la tipologia C3 – vino ad indicazione geografica vengono proposte tutte le unità vitate risultanti al fascicolo aziendale per la regione di riferimento riconosciute idonee alla produzione del relativo vino; si deve compilare un allegato per ciascuna tipologia di vino a indicazione geografica che si intende rivendicare.

Per la tipologia C4 – vino a denominazione di origine, vengono proposte tutte le unità vitate risultanti al fascicolo aziendale per la regione di riferimento riconosciute idonee alla produzione del relativo vino; di deve compilare un allegato per ciascuna tipologia di vino a denominazione di origine che si intende rivendicare.

SUPERFICIE DISPONIBILE : la differenza tra la superficie che risulta idonea per la tipologia e quella eventualmente già rivendicata per altra tipologia.

SUPERFICIE RIVENDICATA : quella da cui si è effettivamente raccolta l'uva per l'IG/DO che si intende rivendicare.

UVA RIVENDICATA (A) : è la quantità di uva, prodotta dalle unità vitate facenti parte dell'allegato, per la quale si presenta rivendicazione

SUPERO (per vino – per vino varietale – per IG – per DO) : è la quantità di uva, prodotta dalle unità vitate facenti parte dell'allegato, che viene riservata ad altre produzioni, nei limiti di quanto consentito dal disciplinare

UVA (B) : è la quantità di uva, originata per supero da altre unità vitate rispetto a quelle presenti nell'allegato, che viene aggiunta a quella indicata al campo (A), nei limiti di quanto consentito dal disciplinare.

TOTALE UVA (A+B): è il totale delle uve indicate ai campi A e B che viene utilizzata per la produzione della tipologia di vino a cui si riferisce l'allegato di rivendicazione. Di questo quantitativo deve essere indicata la destinazione: vinificata e/o ceduta e/o altra destinazione

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE: è il coefficiente di trasformazione delle uve in vino (litri per 100 kg di uva) specificato dal disciplinare di trasformazione;

VINO MAX RIVENDICABILE: è il quantitativo di vino finito ottenibile stante la quantità di uve rivendicate e il coefficiente di trasformazione delle uve in vino.

PERCENTUALI VARIETA' UVE: si tratta di informazioni di riepilogo, calcolate in automatico dalle applicazioni di ausilio alla compilazione, che mostrano la composizione varietale delle uve (piattaforma ampelografica) utilizzate per la produzione della tipologia di vino rivendicata. La composizione percentuale delle uve utilizzate viene controllata informaticamente, così da risultare coerente con i vincoli previsti dal disciplinare di produzione, i cui dati sono stati inseriti a sistema dal competente ufficio regionale.

Quadro D - Riepilogo dei dati relativi ai prodotti ricevuti

Il quadro D rappresenta la sommatoria degli attestati F1/F2 che il dichiarante ha ricevuto, compresi gli F1 relativi a propri prodotti provenienti da altre regioni.

Nel Quadro D non devono essere riportate le quantità relative alle uve raccolte e vinificate in proprio ed indicate al Quadro C, colonna 5 (che vanno riportate direttamente nel quadro G sez II).

I dati del quadro D debbono riferirsi esclusivamente ai quantitativi pervenuti in data anteriore al 30 novembre nonché quelli destinati allo stesso dichiarante ma ancora viaggianti alla mezzanotte del 29 novembre.

Tutti i dati del quadro D sono calcolati e non possono essere modificati: per modificare un dato del quadro D si deve aggiornare l'allegato F1.

Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che hanno ricevuto ed eventualmente trasformato prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.

Quadro E - Riepilogo dei dati relativi ai prodotti ceduti

Il quadro E rappresenta la sommatoria dei prodotti degli attestati F1 (Allegati A2) che il dichiarante ha ceduto, compresi gli F1 relativi a propri prodotti destinati ad altre regioni.

Per ceduti si intendono sia i prodotti venduti dal dichiarante che quelli conferiti ad un organismo associativo.

In tale quadro è riportato il riepilogo effettuato a partire dai dati relativi alle quantità contenute nei singoli allegati F1 (attestato di consegna) compilati dal dichiarante e destinati ai relativi acquirenti.

In questo quadro sono sommate anche le quantità di uve cedute in piccoli quantitativi a soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione vino e le quantità di mosti e vini in fermentazione ceduti ad acquirenti esteri.

Questo quadro deve essere compilato per tutti i prodotti ceduti prima del 30 novembre.

Quadro G - Dati relativi alle operazioni di vinificazione

Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione di uve e/o altri prodotti a monte del vino, anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre. In questo ultimo caso i dichiaranti dovranno compilare esclusivamente la sezione II e se del caso le sezioni III e IV.

N.B. I soggetti che hanno ottenuto vino e/o altri prodotti a monte del vino, a partire dalle eccedenze delle uve a duplice attitudine, devono compilare l'allegato M1.

N.B. I soggetti che hanno ottenuto mosto per succhi d'uva a partire da uve da mensa, devono compilare l'allegato M2.

Sezione II (Prodotti introdotti in cantina compresi quelli utilizzati per la produzione di prodotti a monte del vino ceduti prima del 30 novembre).

Indicare in litri di vino feccioso e per le diverse categorie di vini le quantità dei prodotti utilizzati per la vinificazione (uve, mosti compresi quelli eventualmente utilizzati per la concentrazione e vini nuovi ancora in fermentazione).

Si precisa che devono essere indicati tutti i quantitativi utilizzati o introdotti per la produzione (trasformazione) di prodotti ceduti prima del 30 novembre.

2540xxxxxxx									
QUADRO G - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE									
SEZ. II (Prodotti introdotti in cantina compresi quelli utilizzati per la produzione di prodotti a monte del vino ceduti prima del 30/11)									
CATEGORIE DI PRODOTTI INTRODOTTE IN CANTINA									
DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI:		UVE		MOSTI		VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE		TOTALE	
		Bianche (litri)	Nere (litri)	Bianchi (litri)	Rossi (litri)	Bianchi (litri)	Rossi (litri)	Bianchi (litri)	Rossi (litri)
G3	VINO								
G4	VINO con indicazione della varietà di uva								
G5	VINO IGP								
G6	VINO (supero di cantina)								
G7	VINO con indicazione della varietà di uva (supero di cantina)								
G8	VINO IGP (supero di cantina)								
G9	VINO DOP								
TOTALE									
G10	Mosti muti e assimilati delle campagne precedenti utilizzati nelle operazioni di vinificazione (in litri)								

Il campo G10 è stato inserito affinché si possa far quadrare il bilancio fra i prodotti introdotti in cantina, i prodotti ceduti e i prodotti detenuti al 30 novembre.
In esso vanno indicati eventualmente mosti muti della campagna precedente utilizzati nella campagna in corso.

Analogamente è stato introdotto il campo G23 nella sezione VI, da utilizzare per quei prodotti particolari (es. mosto cotto) che non trovano riscontro nella sezione V.

Sezione III (Mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti dalla concentrazione).

Indicare alla riga G11 i quantitativi in litri di vino feccioso dei mosti utilizzati per la produzione in proprio o tramite terzi di mosti concentrati e concentrati rettificati e i quantitativi di mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti in litri di prodotto.

Sezione IV (Mosti concentrati e concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento)

Riportare i quantitativi, in litri di prodotto, dei mosti concentrati e concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento riportando nelle caselle G13-1 e G13-2 i concentrati utilizzati per i vini DOP e nelle caselle G12-1 e G12-2 i concentrati utilizzati per tutte le altre tipologie.

SEZ. III (Mosti conc. e conc. rettificati ottenuti nella presente campagna per concentrazione effettuata in proprio o da terzi)				SEZ. IV (Mosti conc. e conc. Rettil. utilizzati per l'arricchimento di prodotti a monte del vino da tavola e del V.Q.P.R.D.)			
MOSTI UTILIZZATI PER LA CONCENTRAZIONE		MOSTI OTTENUTI IN SEGUITO ALLA CONCENTRAZIONE (in litri di prodotto)		TIPOLOGIA DI VINI		MOSTI UTILIZZATI PER L'ARRICCHIMENTO	
				OGGETTO		1 MOSTI CONCENTRATI	
				DI ARRICCHIMENTO		2 MOSTI CONC. RETT.	
						Litri	
						Litri	
G11		1 MOSTI CONCENTRATI Litri	2 MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI Litri	G12	Vini non DOP		
				G13	Vino DOP		

Sezione V (Vino ottenuto, prodotti a monte del vino e succhi d'uva detenuti al 30/11)

Nella colonna 1 dovrà essere indicato il dato relativo al quantitativo di vino complessivamente ottenuto dall'inizio della campagna fino alla data del 30 novembre anche se lo stesso, nel frattempo, è stato, in tutto o in parte, consumato o ceduto (es. vino novello venduto o vino nuovo prelevato per autoconsumo).

Le colonne (2-3-4) sono riservate ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data del 30 novembre; in queste colonne non vanno indicati i prodotti ceduti prima del 30 novembre, per i quali devono essere compilati i relativi allegati di consegna (allegato F1) e le cui quantità sono riportate nel quadro E.

quadro E.

2540xxxxxx

QUADRO G - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE											
SEZ. V (Vino ottenuto, prodotti a monte del vino detenuti al 30/11)											
		PRODOTTI A MONTE DEL VINO DETENUTI AL 30/11 (in vino feccioso)								5	
		1		2		3		4			
		VINO OTTENUTO ANCHE SE NON DETENUTO (in vino feccioso)		MOSTI		VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE		UVE		TOTALE (1+2+3+4) (in vino feccioso)	
		Litri		Litri		Litri		Litri		Litri	
		bianco	rosso	bianco	rosso	bianco	rosso	bianco	rosso	bianco	rosso
G14	VINO										
G15	Vino con indicaz. varietà di uva										
G16	VINO IGP										
G17	VINO DOP										
	TOTALE										

Sezione VI (Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11)

I mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati detenuti alla data del 30 novembre vanno indicati in questa sezione, righe G18 e G19, espressi in litri di prodotto e devono riguardare soltanto quelli della campagna in corso..

Nelle righe G20 e G21 devono essere riportati, rispettivamente, i quantitativi di succhi d'uva e di succhi d'uva concentrati espressi in litri di prodotto.

Nella riga G22 va indicata la quantità complessiva di tutti i prodotti non specificati nelle sezioni V e VI.

Nella riga G23 vanno riportate eventuali perdite di prodotto che si sono verificate durante il processo di lavorazione (es. a causa di fuoriuscite accidentali di prodotto, rottura di tubazioni o vasi vinari etc.).

Sempre nella riga G23 vanno riportati eventuali cali di prodotto causati da pratiche particolari come l'autoconcentrazione

SEZ. VI (Succhi, Succhi concentrati, Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11)										
G18	MOSTI CONCENTRATI (in litri di prodotto)			G19	MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI (in litri di prodotto)					
G20	SUCCHI D'UVA (in litri di prodotto)			G21	SUCCHI D'UVA CONCENTRATI (in litri di prodotto)					
G22	ALTRI PRODOTTI OTTENUTI (in litri di prodotto)			G23	CALI E/O PERDITE DI LAVORAZIONE (in litri di prodotto)					

Sezione VII - Vino rivendicato (Art.li 14 e 15 Dlgs 61 del 8 aprile 2010)

In questa sezione devono essere dettagliati i quantitativi di vini IGP e DOP che il dichiarante rivendica, così come previsto dagli art.li 14 e 15 del Dlgs 61 del 8 aprile 2010.

I quantitativi di vino indicati non devono essere espressi in vino feccioso ma devono rispecchiare l'effettiva produzione ottenuta o in via di ottenimento.

Si rammenta che i coefficienti di conversione massimi, litri di vino per 100 kg di uva lavorata, sono specificati dai disciplinari di produzione dei singoli vini DO/IG.

SEZ. VII - Dettaglio dei dati relativi alle partite di vino rivendicate (Art.li 14 e 15 DLgs 61 del 8 aprile 2010)			
Vini IGP (riga G16)			
CODICE TIPOLOGIA VINO	DENOMINAZIONE TIPOLOGIA VINO	COLORE	VINO RIVENDICATO vino potenziale - Litri
		Totale bianco	
		Totale rosso	
Vini DOP (riga G17)			
CODICE TIPOLOGIA VINO	DENOMINAZIONE TIPOLOGIA VINO	COLORE	VINO RIVENDICATO vino potenziale - Litri
		Totale bianco	
		Totale rosso	

11. Registro di carico e scarico

Per le registrazioni di carico e scarico e' riportato in allegato alla presente circolare lo schema di registro che può essere utilizzato unicamente dai viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, l'imbottigliamento, la distillazione, l'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, l'elaborazione dei vini liquorosi, l'elaborazione di mosto d'uva concentrato, rettificato o non rettificato, l'elaborazione dei vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcole, la trasformazione in vino aromatizzato.

Gli aventi titolo avranno cura di compilare il registro di carico e scarico, indicando i dati relativi alla giacenza alla data del 31 luglio e la produzione vino e prodotto vinicoli come risulta nel quadro G sezione V, della dichiarazione vitivinicola alla data del 30 novembre.

Si precisa che la fincatura relativa a "descrizione delle operazioni e note" dovrà essere utilizzata per identificare non solo il tipo di registrazione ma anche l'eventuale identificazione di qualità di prodotti vitivinicoli registrati.

I viticoltori che effettuano un numero di operazioni tali da non poter essere contabilizzate sul foglio-registro, riportato sul modello di dichiarazione, devono munirsi di un normale registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio.

Anche il foglio registro, per essere valido, deve essere vidimato, in alternativa, dalle Regioni, dai Comuni, dagli Organismi Pagatori Regionali, dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi oppure dai CAA.

12. Attestato di Dichiarazione Preventiva

Tale attestato consente la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione unica di vendemmia e di produzione vino.

Gli interessati (produttori singoli o organismi associativi) dovranno presentare il modello debitamente compilato al CAA di competenza e alla competente struttura di controllo incaricata.

I dati richiesti consistono in:

- Codice e descrizione della tipologia di vino rivendicata (DO o IG);
- Quantitativo di uve rivendicate;
- Provenienza delle uve tra proprie e conferite;
- Superficie di origine complessiva delle uve rivendicate;
- Quantitativo di vino atto a divenire DO / IG

Come disposto dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 settembre 2011, tale Dichiarazione Preventiva dovrà essere inserita nel sistema informativo SIAN all'atto della compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e produzione vino 2012/2013, divenendone parte integrante.

13. Istruzioni per la compilazione degli allegati alla dichiarazione

Allegato F1 (Attestato di consegna uve o altri prodotti a monte del vino)

Deve essere compilato da coloro che cedono uve e/o altri prodotti a monte del vino, sia propri che acquistati. Ciò significa che detto modello deve essere compilato dal:

- produttore di uve che cede parte o tutto del proprio raccolto;
- produttore di altri prodotti a monte del vino, propri o acquistati, che cede parte o tutti i prodotti ottenuti;
- soggetto che cede uve e/o altri prodotti a monte del vino non di propria produzione.

N.B. I soggetti che consegnano la totalità delle proprie uve ad un organismo associativo devono compilare l'allegato F2.

La compilazione dell'allegato F1 è a carico del fornitore, il quale è tenuto a far pervenire all'acquirente del prodotto l'originale firmato entro il 30 novembre; in ogni caso il modello sarà modificabile fino a 6 giorni lavorativi antecedenti il termine ultimo stabilito per la presentazione della "dichiarazione".

N.B. Il fornitore cedente non deve inserire il proprio allegato F1 nella sua dichiarazione di vendemmia; è a carico del destinatario acquirente inserire tutti gli allegati dei vari fornitori nella propria dichiarazione di vendemmia e produzione.

Quadro A1 e Quadro A2 (Dati relativi all'identificazione del fornitore e del destinatario)

Indicare la regione di provenienza dei prodotti ceduti e la regione di destinazione; scrivere 'STATO ESTERO' qualora il prodotto provenga da un altro Stato dell'Unione Europea.

Se il fornitore è un intermediario barrare la casella corrispondente.

Barrare la casella corrispondente alla tipologia di fornitore (Socio conferente in parte o Fornitore non associato).

N.B. Se il fornitore consegna prodotti ottenuti in Italia e prodotti ottenuti in Paesi dell'Unione Europea deve compilare 2 modelli F1 distinti, anche se riferiti allo stesso destinatario.

Quadro F – Sez I (Dati relativi ai prodotti consegnati)

Devono essere indicate le quantità, per categoria di prodotti, di tutti i prodotti ceduti al destinatario.

QUADRO F - SEZ. I - DATI RELATIVI AI PRODOTTI CONSEGNATI							
PROVENIENTI DA VIGNETI PER:		UVE		ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO (in vino feccioso)			
				MOSTI		VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE	
		Bianche kg	Nere kg	Bianchi litri	Rossi litri	Bianchi litri	Rossi litri
F1	VINO						
F2	VINO con indicazione della varietà di uva						
F3	VINO IGP						
F4	VINO DOP						
	TOTALE						

F5	MOSTI CONCENTRATI	litri
F6	MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI	

F7	SUCCHI D'UVA	litri
F8	SUCCHI D'UVA CONCENTRATI	

Quadro F – Sez II (Dettaglio dei prodotti DO/IG consegnati)

In questa sezione il fornitore specifica i codici e i vini DO e IG alla cui produzione sono idonei i prodotti da lui consegnati. Le quantità indicate in questa sezione costituiscono il dettaglio di quelle indicate globalmente alle righe F3 e F4 della sezione I.

SEZ. II - DETTAGLIO DEI PRODOTTI DO/IG CONSEGNATI				
Codice	Denominazione	Quantità uva	Quantità mosto	Quantità vino

.....

Firma del fornitore Data / /

giorno mese anno

Allegato F2 (Attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di vendemmia delle uve)

Questo attestato deve essere compilato, in sostituzione della dichiarazione di vendemmia, da parte dei soci che cedono la totalità dell'uva prodotta ad un unico organismo associativo, pertanto chi compila l'allegato F2 non deve compilare la dichiarazione di vendemmia.

Quadro A1 (Dati relativi all'identificazione del socio fornitore)

Sezione I (Dati anagrafici)

Per le persone fisiche e giuridiche indicare il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola): tutti gli altri dati vengono ripresi dal fascicolo aziendale (la partita IVA, il cognome e nome o la ragione sociale, il sesso, la data di nascita, il Comune e la Provincia oppure lo Stato estero di nascita).

Le generalità del rappresentante legale (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) della ditta qualora questa sia una persona giuridica sono riprese dal fascicolo aziendale.

Per "rappresentante legale" non si intende solo il Presidente della società, ma anche altra persona alla quale gli Organi statutari della società hanno attribuito la responsabilità medesima.

Sezione II (Informazioni relative ai terreni vitati del socio fornitore).

SEZ. II - (Informazioni relative ai terreni vitati del socio fornitore)			
Superficie vitata totale del fornitore, comprensiva di quella da eventualmente cui non si è raccolto	Ettari	Are	Centiare
Regione di ubicazione dei vigneti			

Quadro A2 (Dati relativi all'identificazione dell'organismo associativo destinatario)

Indicare il codice fiscale dell'organismo associativo cui è stata ceduta la totalità dell'uva.

Quadro C (Dati relativi alle uve raccolte dal socio)

Sezione I (Raccolta uve)

Devono essere indicate le quantità, in chilogrammi, dell'uva raccolta e le relative superfici di origine (in ettari, are e centiare) per ciascuna categoria di vigneti delle uve raccolte dal socio e cedute totalmente all'organismo associativo.

Per le modalità di compilazione si rimanda alle istruzioni per la compilazione del quadro C della dichiarazione di vendemmia delle uve.

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE

SEZ. I - Raccolta uve

UVE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI:		UVA RACCOLTA				S U P E R O
		1	2	3	4	
		BIANCHE	NERE	TOTALE (1+2)	SUPERFICIE	
		kg	kg	kg	metri quadrati	
C1	VINO					
C2	VINO con indicazione della varietà di uva					
C3	VINO IGP					
C4	VINO DOP					
	TOTALE					

Allegati M1 ed F3

Gli allegati M1 ed F3 sono riservati esclusivamente alla dichiarazione relativa alle varietà “Moscato di Terracina” (provincia di Latina) e “Regina” e “Regina dei vigneti” (provincia di Chieti) per le produzioni che eccedono le quantità massime ammesse a dare vino da tavola.

Le eccedenze di dette quantità indicate negli allegati M1 e F3, sono destinate a:

- vinificazione e distillazione obbligatoria;
- trasformazione in mosti per succhi d'uva.

Allegato M1 (Supero di uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione per distillazione o alla trasformazione in mosto per succhi)

Questo allegato deve essere compilato da coloro che hanno prodotto e/o acquistato superi di uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione per distillazione o alla trasformazione in mosto per succhi.

L'allegato M1 deve essere trasmesso secondo le stesse modalità di presentazione indicate nelle avvertenze generali alla dichiarazione vitivinicola, insieme con la prima pagina del modello di dichiarazione stessa (quadro A e quadro B).

Quadro A (Dati relativi all'identificazione del dichiarante)

Deve contenere i dati anagrafici e deve essere compilato da tutti i soggetti obbligati.

Quadro C (Dati relativi alla vendemmia delle uve a duplice attitudine)

Sezione I (Vendemmia delle uve a duplice attitudine)

Devono essere indicate le quantità delle uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione. Vanno altresì specificate le uve destinate alla vinificazione in proprio e/o alla cessione.

Quadro D ed E

Vanno indicate le quantità delle uve acquistate e cedute.

Quadro G (Dati relativi alla vinificazione o trasformazione delle uve a duplice attitudine)

Devono essere indicati i quantitativi di uve a duplice attitudine, distinti tra quelli di origine propria e quelli acquistati, utilizzati per la trasformazione nonché il vino e i mosti ottenuti.

Allegato F3 (Attestato di consegna del supero delle uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione per distillazione o alla trasformazione in mosto per succhi)

Deve essere compilato da coloro che cedono uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione per distillazione o alla trasformazione in mosto per succhi.

Il fornitore non deve inserire il proprio allegato F3 nella propria dichiarazione di vendemmia; è a carico del destinatario inserire tutti gli allegati dei vari fornitori nella propria dichiarazione di vendemmia e produzione.

Quadri A1 e A2

Devono essere riportati i dati identificativi del fornitore e del destinatario.

Quadro F (Dati relativi alle uve a duplice attitudine consegnate)

Devono essere indicate le quantità delle uve cedute.

Allegati M2 ed F4

Gli allegati M2 ed F4 sono riservati esclusivamente alla dichiarazione delle uve da mensa destinate alla produzione di mosti per succhi d'uva.

Allegato M2 (Uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi d'uva)

Questo allegato deve essere compilato da coloro che hanno prodotto e / o acquistato uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi d'uva. Sono altresì obbligati alla compilazione i soggetti che hanno proceduto all'acquisto di uve da mensa ai fini della trasformazione in mosto e le hanno cedute prima del 30 novembre.

Quadro A (Dati relativi all'identificazione del dichiarante).

Deve contenere i dati anagrafici e deve essere compilato da tutti i soggetti obbligati.

Quadro C (Dati relativi alla vendemmia delle uve da mensa).

Sezione I (Vendemmia delle uve da mensa)

Devono essere indicate le quantità delle uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto.

Vanno altresì specificate le uve destinate alla trasformazione in mosto in proprio e / o alla cessione.

Quadri D ed E

Vanno indicate le quantità delle uve acquistate e cedute.

Quadro G (Dati relativi alla trasformazione in mosto)

Devono essere indicati i quantitativi di uve da mensa, distinti tra quelli di origine propria e quelli acquistati, utilizzati per la trasformazione in mosto nonché le quantità di mosto ottenuto.

QUADRO G - DATI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO DELLE UVE DA MENSA					
		1	2	3	4
		UVE DA MENSA BIANCHE	UVE DA MENSA NERE	MOSTI DI UVE DA MENSA BIANCHE	MOSTI DI UVE DA MENSA NERE
		Kg	Kg	Kg	Kg
G1	UVE DA MENSA LAVORATE E MOSTI OTTENUTI				
G2	MOSTI OTTENUTI AL 30 NOVEMBRE				

Allegato F4 (Attestato di consegna delle uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi d'uva)

Deve essere compilato da coloro che cedono uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi d'uva.

Quadri A1 e A2

Devono essere riportati i dati identificativi del fornitore e del destinatario.

Quadro F (Dati relativi alle uve da mensa consegnate)

Devono essere indicate le quantità delle uve cedute.

Allegato A1- Stabilimenti enologici

Deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione; deve essere compilato se l'unico stabilimento enologico NON coincide con il domicilio/sede legale risultante nel fascicolo aziendale.

In questo allegato vanno inclusi anche gli stabilimenti fuori REGIONE dove risultano giacenti prodotti a monte del vino, a condizione che tali prodotti siano stati lavorati (introdotti), e quindi dichiarati, in uno stabilimento della provincia a cui si riferisce la dichiarazione in compilazione.

Quadro A (Dati relativi all'identificazione del dichiarante)

Riportare codice fiscale, partita iva, cognome e nome o ragione sociale indicati nel Quadro A della dichiarazione di produzione vinicola.

Quadro S (Dati relativi agli stabilimenti enologici)

Indicare indirizzo, telefono, codice Istat, denominazione del comune, provincia, C.A.P. dello stabilimento enologico.

Nel caso in cui si tratti di uno stabilimento sito al di fuori della REGIONE di vinificazione che viene usato come deposito dei prodotti occorre barrare la casella che indica tale fattispecie.

Allegato A2 - Elenco acquirenti

Riporta tutti gli acquirenti a cui sono stati ceduti uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Quadro A (Dati relativi al dichiarante)

Riporta codice fiscale, partita iva, cognome e nome o ragione sociale del dichiarante.

Quadro B (Dati relativi all'identificazione degli acquirenti)

Riportare il codice fiscale, cognome e nome o ragione sociale di ciascun acquirente che eccede il primo i cui estremi possono essere indicati nella prima pagina della dichiarazione (Quadro A – sez II).

Il Direttore Generale
(Dr. Giancarlo Nanni)